Ciononostante, l'interconnessione di segnalazioni rappresenta un esempio di funzionalità in grado di modificare la natura del sistema, che da sistema di informazione diventerebbe un sistema di investigazione.

5. Controllo del SIS II

L'architettura proposta per il nuovo sistema solleva alcuni interrogativi in materia di controllo e monitoraggio. Se il sistema aumenta il proprio grado di centralizzazione, quale dovrà essere l'evoluzione dei meccanismi di controllo? Può darsi che l'ACC abbia bisogno di maggiori poteri per far fronte ad eventuali modifiche nell'architettura del sistema.

Nella Comunicazione della Commissione si afferma che le Parti contraenti sono libere di scegliere se mantenere un database nazionale, oppure prevedere soltanto un'interfaccia nazionale ed interrogare direttamente il sistema centrale. Quali potrebbero essere le implicazioni di una modifica del genere?

Attualmente, la Convenzione di Schengen conferisce alle autorità nazionali di protezione dei dati il potere di controllo sulla rispettiva sezione nazionale del sistema. Se le sezioni nazionali fossero sostituite da un'interfaccia, ciò avrebbe ripercussioni sul controllo nazionale e potrebbe rendersi necessario modificare in conseguenza i poteri conferiti alle autorità nazionali. Sorgerebbe, inoltre, l'esigenza di garantire che tutte le pertinenti autorità nazionali dispongano di risorse sufficienti per svolgere in modo efficace la propria funzione di controllo del sistema. In ogni caso, nel dibattito a venire sul controllo ed il monitoraggio del SIS II dovrebbero essere coinvolte le autorità nazionali di protezione dei dati nonché l'ACC ed il Garante europeo della protezione dei dati, da poco nominato.

6. Conclusioni

Anche ammettendo che non vi sia l'intento di modificare la natura del SIS, che è un sistema di controllo del tipo hit/no-hit, l'ACC ritiene che l'aggiunta di nuove funzionalità (come l'interconnessione di segnalazioni), l'inserimento di nuove categorie di dati, e la tendenza ad ampliare il novero dei soggetti autorizzati ad accedere al sistema possano dar luogo, congiuntamente alla prevista flessibilità del nuovo sistema, ad una modifica de facto della natura del sistema stesso, trasformando il SIS II in uno strumento di indagine.

Non si tratta di una novità assoluta, visto che nel 2001 la stessa Commissione ha affermato quanto segue:

"La Commissione desidera sottolineare l'importanza di progredire nella definizione delle funzionalità del SIS. In particolare, alcune delle proposte attualmente in discussione comporterebbero modifiche sostanziali delle finalità del SIS, trasformandolo da sistema di informazione in sistema di informazione e di indagine."[1]

Ci sono validi motivi per nutrire preoccupazioni rispetto a questo tipo di sviluppi. In primo luogo, esiste la possibilità che il SIS II, man mano che incorporerà nuove categorie di dati, duplichi sistemi di informazione già esistenti in ambito UE. In secondo luogo, è necessario aggiornare le norme sulla protezione dei dati per garantire che il nuovo sistema, con le sue mutate potenzialità, non incida sui diritti degli interessati – e queste norme saranno sempre un passo indietro se non si fisseranno limiti alle modalità di sviluppo del sistema. Inoltre, è essenziale che il SIS II si sviluppi in conformità con il principio di proporzionalità, ossia che le funzionalità e le categorie di dati presenti nel SIS II non eccedano quanto è necessario per raggiungere gli scopi del sistema. Tuttavia, prima occorre stabilire quali siano queste finalità, e successivamente si potrà procedere a tale verifica.

L'ACC ribadisce che non è possibile risolvere le questioni tecniche e giuridiche senza che vi sia prima una decisione politica sulle finalità prefigurate per il SIS II, e che sarebbe opportuno stabilire in modo particolareggiato quali siano le funzionalità e le categorie di dati delle quali il sistema dovrebbe disporre per raggiungere tale obiettivo.

Inoltre, non sembra che, al momento, vi siano iniziative in seno al Consiglio finalizzate

(1) Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo: Sviluppo del Sistema di informazione Schengen II, 18 dicembre 2001.

alla definizione di un nuovo quadro giuridico per il SIS II e, per le motivazioni esposte in questo parere, l'ACC sollecita a dare corso quanto prima a queste iniziative. Le risultanze di una valutazione dell'impatto-privacy potrebbero rivelarsi utili nella formulazione di tale cornice giuridica e, attraverso una valutazione di questo tipo, si potrebbero prendere in considerazione le tematiche attinenti al controllo del sistema ed alla necessità di garanzie ulteriori, oltre ad esaminare eventuali proposte connesse quali la ventilata sinergia fra SIS II ed un nuovo Sistema di informazione visti.

Per parte sua, l'ACC è pronta a collaborare in ogni modo possibile. Inoltre, alla luce delle significative implicazioni per il SIS II legate alle proposte in oggetto, l'ACC ritiene auspicabile che ogni ulteriore sviluppo le sia comunicato con tempestività in modo da disporre del tempo necessario per formulare indicazioni che possano successivamente essere tenute presenti dagli attori del processo decisionale.

Bruxelles, 19 maggio 2004

56 Attività dell'Autorità di controllo comune - Sesto Rapporto gennaio 2002 - dicembre 2003 (*)

JSA ACC SCHENGEN

Sixth report

january 2002 / december 2003



Activities of the Joint Supervisory Authority

SCHENGEN

www.schengen-jsa.dataprotection.org

(*) www.schengen-jsa.dataprotection.org/garante/document?ID=571347

Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali

(art. 29 direttiva 95/46/CE)

57 Parere 1/2004 sul livello di protezione garantito in Australia per la trasmissione dei dati delle registrazioni dei nomi dei passeggeri da parte delle compagnie aeree (*)

ARTICOLO 29 - Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali

10031/03/IT
WP 85

PARERE 1/2004 SUL LIVELLO DI PROTEZIONE GARANTITO IN AUSTRALIA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE REGISTRAZIONI DEI NOMI DEI PASSEGGERI DA PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp85_it.pdf

Adottato il 16 gennaio 2004

58 Documento di lavoro sulle piattaforme informatiche fidate, in particolare per quanto riguarda il lavoro effettuato da *Trusted Computing Group* (Gruppo TCG) (*)

ARTICOLO 29 - Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali

11816/03/FR
WP 86

DOCUMENTO DI LAVORO SULLE PIATTAFORME INFORMATICHE FIDATE, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORO EFFETTUATO DA TRUSTED COMPUTING GROUP (GRUPPO TCG)

Adottato il 23 gennaio 2004

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp86_it.pdf

59 Parere 2/2004 sul livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche Passeggeri (PNR - *Passenger Name Records*) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (*Bureau of Customs and Border Protection* - US CBP) (*)

ARTICOLO 29 - Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali



10019/04/IT
WP 87

PARERE 2/2004 SUL LIVELLO DI PROTEZIONE ADEGUATO DEI DATI A CARATTERE PERSONALE CONTENUTI NELLE PRATICHE PASSEGGERI (PNR - PASSENGER NAME RECORDS) TRASFERITE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE E DELLA PROTEZIONE DI FRONTIERA DEGLI STATI UNITI (BUREAU OF CUSTOMS AND BORDER PROTECTION - US CBP)

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp87_it.pdf

Adottato il 29 gennaio 2004

60 Parere 3/2004 sul livello di protezione assicurato in Canada ai fini della trasmissione da parte di vettori aerei dei *Passenger Name Records* e di informazioni avanzate sui passeggeri (*)

ARTICLE 29 Data Protection Working Party

10037/04/EN
WP 88

OPINION 3/2004 ON THE LEVEL OF PROTECTION ENSURED IN CANADA FOR THE TRANSMISSION OF PASSENGER NAME RECORDS AND ADVANCED PASSENGER INFORMATION FROM AIRLINES

Adopted on 11th February 2004

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp88_en.pdf

61 Parere 4/2004 relativo al trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza

ARTICOLO 29 - Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali



11750/02/IT
WP 89

PARERE 4/2004 RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE VIDEOSORVEGLIANZA.

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp89_it.pdf

Adottato l'11 febbraio 2004

62 Parere 5/2004 relativo alle comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2002/58/CE

ARTICOLO 29 - Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali

11601/IT
WP 90

PARERE 5/2004 RELATIVO ALLE COMUNICAZIONI INDESIDERATE A FINI DI COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA DIRETTIVA 2002/58/CE.

Adottato il 27 febbraio 2004

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp90_it.pdf

63 Documento di lavoro sui dati genetici (*)

ARTICOLO 29 - Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali



12178/03/IT
WP 91

DOCUMENTO DI LAVORO SUI DATI GENETICI

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp91_it.pdf

Adottato il 17 marzo 2004

64 Dichiarazione comune in risposta agli attentati terroristici di Madrid (*)

ARTICOLO 29 - Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali



10649/04/IT
WP 93

DICHIARAZIONE COMUNE IN RISPOSTA AGLI ATTENTATI TERRORISTICI DI MADRID

Adottata il 17 marzo 2004

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp93_it.pdf

65

Parere 6/2004 sull'attuazione della Decisione della Commissione del 14 maggio 2004 relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti (*United States Bureau of Customs and Border Protection*), e dell'Accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento ed il trasferimento di dati PNR da parte di vettori aerei al *Department of Homeland Security, Bureau of Customs and Border Protection* degli Stati Uniti (*)

ARTICLE 29 Data Protection Working Party



11221/04/EN
WP 95

OPINION 6/2004 ON THE IMPLEMENTATION OF THE COMMISSION DECISION OF 14-V-2004 ON THE ADEQUATE PROTECTION OF PERSONAL DATA CONTAINED IN THE PASSENGER NAME RECORDS OF AIR PASSENGERS TRANSFERRED TO THE UNITED STATES' BUREAU OF CUSTOMS AND BORDER PROTECTION, AND OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE UNITED STATES OF AMERICA ON THE PROCESSING AND TRANSFER OF PNR DATA BY AIR CARRIERS TO THE UNITED STATES DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, BUREAU OF CUSTOMS AND BORDER PROTECTION

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp95_en.pdf

Adopted on 22nd June 2004

66

Parere 7/2004 relativo all'inserimento di elementi biometrici nei permessi di soggiorno e nei visti, alla luce dell'istituzione del Sistema informativo europeo sui visti (VIS) (*)

ARTICLE 29 Data Protection Working Party



11224/04/EN
WP 96

OPINION NO 7/2004 ON THE INCLUSION OF BIOMETRIC ELEMENTS IN RESIDENCE PERMITS AND VISAS TAKING ACCOUNT OF THE ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN INFORMATION SYSTEM ON VISAS (VIS)

Adopted on 11 August 2004

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp96_en.pdf

67 Parere 8/2004 sull'informazione dei passeggeri in merito al trasferimento di schede nominative dei passeggeri aerei (PNR) sui voli tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (*)

ARTICOLO 29 - Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali

1173*30/04/IT*
WP 97

PARERE 8/2004 SULL'INFORMAZIONE DEI PASSEGGERI
IN MERITO AL TRASFERIMENTO DI SCHEDE NOMINATIVE DEI PASSEGGERI AEREI (PNR)
SUI VOLI TRA L'UNIONE EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp97_it.pdf

Adottato il 30 settembre 2004

68 Documento strategico (*)

ARTICLE 29 Data Protection Working Party

11648/04/EN
WP 98

STRATEGY DOCUMENT

Adopted on 29 September 2004

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp98_en.pdf

69 Parere 9/2004 relativo ad una proposta di Decisione Quadro sulla memorizzazione di dati trattati e conservati allo scopo di fornire servizi pubblici di comunicazioni elettroniche o di dati disponibili su reti pubbliche di comunicazioni, ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento e del perseguimento di atti criminali, compreso il terrorismo [Proposta presentata da Francia, Irlanda, Svezia e Gran Bretagna (Documento del Consiglio 8958/04 del 28 aprile 2004)] (*)

ARTICLE 29 Data Protection Working Party

11885/04/EN
WP 99

OPINION 9/2004 ON A DRAFT FRAMEWORK DECISION ON THE STORAGE OF DATA PROCESSED AND RETAINED FOR THE PURPOSE OF PROVIDING ELECTRONIC PUBLIC COMMUNICATIONS SERVICES OR DATA AVAILABLE IN PUBLIC COMMUNICATIONS NETWORKS WITH A VIEW TO THE PREVENTION, INVESTIGATION, DETECTION AND PROSECUTION OF CRIMINAL ACTS, INCLUDING TERRORISM. [PROPOSAL PRESENTED BY FRANCE, IRELAND, SWEDEN AND GREAT BRITAIN (DOCUMENT OF THE COUNCIL 8958/04 OF 28 APRIL 2004)]

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp99_en.pdf

Adopted on 9th November 2004